ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, DI DATTILOGRAFIA ED AUSILIARIA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 40

Inquadramento del personale non di ruolo

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore presso l'Avvocatura dello Stato che ottenga successivamente l'inquadramento nei ruoli aggiunti sara' inquadrato, anche in soprannumero, e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nella corrispondente qualifica del ruolo ordinario, prendendo posto dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario.

Versione in vigore dal 31 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 5 aprile 1964, n. 284
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-di-concetto-esecutiva-di-dattilografia-ed/art-40-inquadramento-del-personale-non-di-ruolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it